



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale

IL RETTORE

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 articolo 11, comma 7, lettera i) che prevede che *I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento [...] all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;*

DATO ATTO che, a partire dall'a.a. 2009/2010, l'Ateneo ha adottato misure volte a facilitare il percorso didattico di particolari categorie di studenti, con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti e gli affetti da gravi patologie;

VISTO il D. Lgs. 68/2012 che, all'art. 7, consente alle università statali di prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari in favore di studenti:

- con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
- che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
- che svolgano una documentata attività lavorativa;

DATO ATTO che a partire dall'a.a. 2017/2018 la possibilità di iscrizione a tempo parziale è stata estesa anche agli atleti di elevato livello;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento di ateneo per le iscrizioni a tempo parziale*, emanato con DR. Rep. 358/2019 del 1.7.2019, modificato con DR Rep. 418/2019 del 8.7.2019, che disciplina le modalità di agevolazione del percorso didattico di particolari categorie di studenti meritevoli che necessitano di tempi di frequenza differenziati (figure lavorative atipiche, con difficoltà familiari, con impegni di elevato contenuto nel campo dello sport o dell'arte);

DATO ATTO che sono pervenute dagli studenti sollecitazioni rispetto alla possibilità di estendere l'iscrizione a tempo parziale ad altre categorie di studenti;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.12.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al *Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7 del *Regolamento*, l'entrata in vigore è stata fissata a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica del **Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale** come da testo approvato dal Senato Accademico del 16.12.2024 e dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024.

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.



Art. 3

Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all'Albo e si applica agli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.

Art. 4

Il Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti>

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI CON REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

INDICE

[Articolo 1 – Principi generali](#)

[Articolo 2 – Requisiti di iscrizione in regime di studio a tempo parziale](#)

[Articolo 3 – Durata del percorso formativo](#)

[Articolo 4 – Presentazione e valutazione della domanda di iscrizione a tempo parziale](#)

[Articolo 5 – Recesso dallo status di studente a tempo parziale o cambiamento di regime](#)

[Articolo 6 – Regime di contribuzione](#)

[Articolo 7 – Entrata in vigore](#)

Articolo 1 – Principi generali

L'Università degli Studi di Bergamo assicura agli studenti che non possano frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio per motivi di lavoro, familiari o di salute debitamente documentati o perché rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 2, la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale. L'adattamento del percorso consiste nella possibilità per lo studente di prorogare il periodo formativo senza incrementi di tassazione in quanto il costo complessivo previsto per il conseguimento del titolo corrisponderà a quello previsto per laurearsi entro la durata normale del corso per studenti in analoga posizione reddituale. Il percorso di studio adattato per gli studenti che ne faranno richiesta potrà essere complessivamente non superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione. Durante tutta la durata del percorso di studio adattato lo studente sarà considerato in corso ("ripetente" nel caso di iscrizione per la seconda volta a ciascuna annualità di corso). Di seguito sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studi denominata "iscrizione in regime di studio a tempo parziale".

Articolo 2 – Requisiti di iscrizione in regime di studio a tempo parziale

L'iscrizione a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti iscritti **IN CORSO** ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (biennio), che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) *Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata (contratti, dichiarazioni IVA e/o dei redditi) e con un reddito superiore ad € 2.840,51 (pari a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini Irpef), ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari, debitamente documentati, esclusi i tirocini extracurricolari. L'Università si riserva la facoltà di far produrre ulteriore documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta.*
- b) *Studente che svolge il Servizio di leva civica: per l'anno accademico di svolgimento del Servizio e per quello successivo.*
- c) *Studente che svolge il Servizio Civile Universale: per l'anno accademico di svolgimento del*

- Servizio e per quello successivo.
- d) *Studente impegnato in un percorso di praticantato post lauream finalizzato all'accesso ad una professione ordinistica*: per tutta la durata del periodo di praticantato.
 - e) *Studente impegnato* non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute. La condizione di non autosufficienza del familiare dovrà essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dalla AST. Lo studente dovrà inoltre documentare il suo impegno nella cura e assistenza attraverso una relazione di un medico del SSN.
 - f) *Studente con problemi personali, di famiglia, di salute o di invalidità*:
 - *affetto da malattie* che non consentono la regolare progressione della carriera accademica, comprovate da certificazione rilasciata dalla ATS. Lo studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010, dovrà presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;
 - *con figli o in stato di gravidanza*. Studente con figli fino a 5 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista. In questi casi solo uno dei genitori può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale.
 - g) *Studente impegnato nello sport ad alto livello* nazionale o internazionale. La condizione di sportivo di alto livello sarà verificata dal Comitato per lo Sport Universitario dell'Ateneo all'interno del Programma Dual Career; anche nel caso di non ammissione al Programma (in relazione al limitato numero dei posti disponibili), tale condizione potrà essere attestata dal Comitato per lo Sport Universitario di Ateneo anche solo nella componente del Presidente e del Referente di Dipartimento del Corso di studio dello studente richiedente;
 - h) *Studente impegnato in attività artistica a livello professionale* Tale condizione dovrà essere documentata e certificata (curriculum, contratti, scritture).

Articolo 3 – Durata del percorso formativo

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:

- Corso di laurea (durata a tempo pieno 3 anni)

Percorso da completare in 6 anni

- Corso di laurea magistrale (durata a tempo pieno 2 anni)

Percorso da completare in 4 anni

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata a tempo pieno 5 anni)

Percorso da completare in 10 anni

I corsi di studio potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dettagliati in termini di distribuzione degli insegnamenti per i singoli periodi di frequenza e con un numero di CFU pari al 50% di quanto previsto per ogni anno accademico per gli studenti impegnati a tempo pieno.

I corsi di studio, salve specifiche attività di tutorato e di sostegno per particolari categorie, potranno prevedere un supporto attraverso le tecnologie informatiche, con particolare riferimento all'e-learning.

Articolo 4 – Presentazione e valutazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione in regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza dell'iscrizione stabiliti per ogni anno accademico, allegando tutta la documentazione necessaria ad una valutazione di merito. L'eventuale documentazione integrativa dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

La valutazione della documentazione contrattuale o fiscale prodotta avverrà d'ufficio, mentre l'esame delle certificazioni sanitarie sarà curato dalla Commissione disabilità e DSA; come indicato all'articolo 2 e) il Comitato per lo Sport Universitario valuterà gli studenti atleti.

L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento dell'istanza e non può essere variato in corso d'anno. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e anni di corso attivi per il corso di laurea e l'ordinamento a cui il richiedente è iscritto. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di laurea. L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso scritto da inoltrare entro il termine di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio verrà erogato il 50% del beneficio in denaro ed in servizi, ma gli stessi non potranno accedere al servizio abitativo prestato presso le Residenze universitarie.

Articolo 5 – Recesso dallo status di studente a tempo parziale o cambiamento di regime

Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale; tuttavia lo studente dovrà aver completato un'annualità intera prima di poter chiedere la variazione di status. Il ritorno a tempo pieno è inoltre previsto per tutte le ulteriori situazioni, che comportino una cessazione anticipata della carriera rispetto a quanto previsto dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito e nel caso in cui lo studente, non avendo conseguito il titolo entro il periodo adattato, deve rinnovare l'iscrizione come "fuori corso".

Importante: È ammessa la variazione di status di studente impegnato da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno **per una sola volta** durante il permanere dell'iscrizione in corso ad ogni singolo corso di laurea. L'eventuale cambiamento di regime, da richiedere entro il termine per il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo, sarà concesso previa verifica dei requisiti e della compatibilità con il percorso scelto.

Articolo 6 – Regime di contribuzione

Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà iscriversi versando per intero la rata relativa alla tassa regionale ed al bollo. L'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in funzione di una riduzione del 50% del dovuto secondo l'indicatore ISEEU da richiedere ogni anno. Il ritorno a tempo pieno disciplinato all'articolo 5, qualora concesso in via eccezionale in corso d'anno accademico, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale, tenuto conto degli anni di iscrizione con regime a tempo parziale rapportati alla durata normale del corso di studio. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.

Articolo 7– Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che integra e sostituisce le norme attualmente applicate, entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.